



MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

V I S T A la legge 11 gennaio 1979, n.12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro";

V I S T O il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 avente ad oggetto " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

V I S T A la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

V I S T A la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

A C Q U I S I T O il concerto con i Ministeri della Giustizia, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a seguito della Conferenza dei servizi indetta - con nota n. 15/V/0017413/14.06 del 20/11/2008 - per il giorno 16 dicembre 2008 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e segg. della legge 241/90 - ai fini dell'approvazione del presente decreto interministeriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge 12/79, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro, nonché l'indicazione particolareggiata dei diplomi di scuola secondaria superiore validi per l'ammissione agli stessi;

V I S T I i risultati della predetta Conferenza nonché le osservazioni dei Ministeri concertanti;

V I S T O il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, contenente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare gli artt. 4 e 16 in relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali;

V I S T O il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le Amministrazioni e gli Enti interessati, il 10 dicembre 1999, convocata, ex art. 14, legge 241/90 e succ. mod. e int., con nota n.5/28039/cons-99 del 23/11/99, da cui risulta la decisione assunta dai partecipanti di attuare il decentramento alle Direzioni Regionali del Lavoro della nomina delle commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

V I S T O il decreto Direttoriale, del 13 dicembre 1999 con cui, ai Direttori delle Direzioni Regionali del Lavoro, a decorrere dalla sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere alla nomina dei componenti delle Commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

D E C R E T A

ART. 1

E' indetta per l'anno 2009 la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro presso le Direzioni regionali del lavoro di: ANCONA, AOSTA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CAMPOBASSO, FIRENZE, GENOVA, L'AQUILA, MILANO, NAPOLI, PERUGIA, POTENZA, REGGIO CALABRIA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, nonché presso la Regione Sicilia –Ispettorato regionale del lavoro di PALERMO e le Province autonome di BOLZANO - Ispettorato provinciale del lavoro - e TRENTO - Servizio lavoro.

Art. 2

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla Commissione.

La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

- 1) diritto del lavoro;
- 2) legislazione sociale;
- 3) diritto tributario;
- 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i dizionari.

Art. 3

Le prove scritte si terranno, con inizio alle ore 8,30 antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1 nei giorni seguenti:

- diritto del lavoro e legislazione sociale: 11 novembre 2009;
- prova teorico-pratica di diritto tributario: 12 novembre 2009;

Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami quarta serie speciale del 20 ottobre 2009, nonché sul sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, sezione "avvisi e bandi" fino alla data di inizio degli esami stessi.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 4

Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo, secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 luglio 2009 alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia – Ispettorato regionale del lavoro di PALERMO e le Province autonome di BOLZANO - Ispettorato provinciale del lavoro - e TRENTO - Servizio lavoro.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella Regione o nella Provincia Autonoma, di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.

Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

- 1)
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
 - b) residenza anagrafica;
 - c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di disguidi postali o telegrafici comunque

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

- d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui all'art. 3, 2° comma, lett. a), della legge 12/79.

2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche nonché i titoli conseguiti in ambito comunitario di cui sia stata ottenuta l'equipollenza ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006.
- Sono, altresì, da considerarsi equipollenti in quanto dichiarati tali da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i seguenti titoli di studio: laurea quadriennale in sociologia e laurea in scienze e tecniche della comunicazione.

I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) della legge 12/79, così come modificata dall'art. 5 ter della legge 46/07, che, alla data di entrata in vigore della citata legge 46/07 (12/04/07), abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013, con riferimento ai titoli di studio individuati nel decreto direttoriale 15.01.2007, pubblicato nella G.U. – 4° serie speciale “Concorsi ed esami”- del 23 gennaio 2007 n. 7, compresi quelli in ordine ai quali l'interessato dimostri di aver frequentato un corso di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma didattico preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche ovvero risponda a connotazioni di largo interesse sociologico e persegua un obiettivo formativo generale avendo a riferimento le “Humane scientiae” (parere C.di S., Sez II, n. 1359 del 21/10/1998).

- I candidati cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica in possesso di titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia dovranno documentare ovvero produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, di aver ottenuto in Italia, dagli organi competenti, un formale provvedimento di equipollenza (ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006) con uno dei titoli sopra indicati. Il provvedimento di equipollenza può essere autocertificato ai sensi della normativa vigente;

3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato, che, nella seconda ipotesi, dovrà essere comunque prodotto dal candidato entro e non oltre la data di inizio delle prove scritte.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame:

- a) Certificato di compimento del biennio di praticantato rilasciato dal competente Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.M. 2 dicembre 1997 e succ. mod., ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
- b) Ricevuta attestante il pagamento della tassa di € **49,58**, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del D.P.C.M. 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al D.Lgs. 237/97, (codice tributo 729 T).

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 489 c.p.).

I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art.5

I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 104/92. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione del tipo di supporto richiesto.

Alla candidata che necessita di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovrà essere tempestivamente rappresentata alla Commissione.

Art.6

Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, semprechè applicabili, le norme stabilite dal D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") e succ. mod. e int.

Art.7

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art.8

Con successivi decreti dei Direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

Art.9

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ROMA, 12 GENNAIO 2009

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe MASTROPIETRO)

ALLEGATO 1

**SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
CONSULENTE DEL LAVORO**
(da redigere in carta da bollo da €14,62)

**ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO PER.....
Via.....**

Il/La sottoscritt...(COGNOME e NOME).....
chiede di essere ammesso/a a sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro – sessione 2009.

All'uopo - consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*) - dichiara sotto la propria responsabilità:

- 1) di essere nato/a a (provincia di.....), il.....;
 - 2) di avere la propria residenza anagrafica a (provincia di.....), frazione, piazza o via n., C.A.P., num. telefonico;
 - 3) di essere cittadino/a italiano/a
ovvero.....;
 - 4) di essere in possesso del seguente titolo di studio
....., ovvero
(se titolo di studio non in elenco, specificare se trattasi di diploma nel corso del quale sia stato seguito l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche)
-,
conseguito in data.....presso (nome e indirizzo completo dell'Istituto

scolastico ovvero Università)
.....;

5) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato; nella seconda ipotesi si riserva di produrre il certificato di compiuta pratica o la dichiarazione sostitutiva entro e non oltre la data di inizio delle prove scritte;

6) Altro

- Desidera che le comunicazioni relative agli esami gli siano inviate al seguente recapito (specificare indirizzo completo di C.A.P. ed eventuale recapito telefonico)

.....
.....

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

- ricevuta del versamento della tassa di esami;
 - fotocopia del documento di riconoscimento;
 - certificato di compiuta pratica o dichiarazione sostitutiva
-
-

DATA

FIRMA

.....

(*)

- L'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente:
 "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
- L'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente:
 "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS.30/06/2003 n.196.

Si informa che i dati personali forniti in sede di iscrizione all'esame verranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria dell'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, nell'espletamento delle funzioni istituzionali da parte della Direzione Regionale del Lavoro, territorialmente competente, previste dalla legge e dai regolamenti.

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui sopra.

I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure (anche con strumenti informatici) strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale che La riguarda, ad opera di soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso a personale e soggetti non autorizzati.

I Suoi dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri enti pubblici se previsto da norme di legge o regolamento o se risulta necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

I Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali.

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.n.196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che La riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornare, completare o cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di chiedere il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro territorialmente competente; il responsabile del trattamento, cui potrà rivolgersi per ogni occorrenza, è il responsabile del procedimento nominato ai sensi della L.241/90.